

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-1968 del 04/04/2024
Oggetto	R.R. N.41/2001 ARTT. 27 E 31 - SOCIETÀ AGRICOLA VILLA AIOLA S.P.A. - DOMANDA DI RINNOVO E VARIANTE ALLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA PUBBLICA, PER USO IRRIGUO AGRICOLO, ZOOTECNICO ED IGIENICO E ASSIMILATI, DALLE FALDE SOTTERRANEE IN COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA (RE), PROC. REPPA5778. SINADOC 17394/2022
Proposta	n. PDET-AMB-2024-2035 del 04/04/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno quattro APRILE 2024 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

OGGETTO: R.R. N.41/2001 ARTT. 27 E 31 – SOCIETÀ AGRICOLA VILLA AIOLA S.P.A. - DOMANDA DI RINNOVO E VARIANTE ALLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA PUBBLICA, PER USO IRRIGUO AGRICOLO, ZOOTECNICO ED IGIENICO E ASSIMILATI, DALLE FALDE SOTTERRANEE IN COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA (RE), PROC. REPPA5778. SINADOC 17394/2022

## **IL DIRIGENTE**

### **VISTI**

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la l.r. 9/1999 (Disciplina della procedura di V.I.A); il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie, 609/2002 e 1325/2003; 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); le d.G.R. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo e la d.G.R. 1060 del 2023;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 118 del 29/09/2022 con cui è stato conferito al Dott. Richard Ferrari l'incarico di responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Montecchio Emilia;

**PRESO ATTO**

- che con atto cumulativo n. n°1683 del 13/02/2006 del Responsabile del Servizio Tecnico dei Bacini degli affluenti del Po veniva riconosciuta la concessione per la derivazione di acque pubbliche da falde sotterranee ad uso irriguo e igienico ed assimilati in comune di Montecchio Emilia (RE) - via Francia n. 1 - codice procedimento REPPA5778 titolare: Società Agricola Villa Aiola s.p.a., c.f. 04293530152 con scadenza fissata al 31/12/2006, successivamente prorogata ex art. 2 della Legge n° 17/2007 al 31/12/2007;
- che il legale rappresentante della ditta Società Agricola Villa Aiola s.p.a., (CF 00668990351), ha richiesto il rinnovo della concessione di derivazione da acque sotterranee (assunta al protocollo della Regione Emilia-Romagna con il n° PG/2008/2732 in data 04/01/2008), ai sensi dell'art. 27 e ss., r.r. 41/2001 (codice pratica REPPA5778);
- che il legale rappresentante della ditta Società Agricola Villa Aiola s.p.a., (CF 00668990351), ha richiesto il rinnovo con variante sostanziale della concessione di derivazione da acque sotterranee (assunta al protocollo di ARPAE con il n° PG/2022/127450 in data 02/08/2022), ai sensi degli artt. 27 e 31 e ss., r.r. 41/2001 (codice pratica REPPA5778), con le caratteristiche di seguito descritte:
  - n. 2 pozzi aventi profondità di mt 64 (pozzo 1) e 108 (pozzo 2);
  - ubicazione dei pozzi : Montecchio Emilia (RE), su terreno di proprietà del richiedente, censito al fg. n.13, mapp. n. 189 (pozzo 1) e mapp. n. 191 (pozzo 2); coordinate UTM RER - x: 616.755; y: 951.626 (pozzo 1), x: 616.881; y: 951.861; (pozzo 2);
  - destinazione della risorsa ad uso irriguo agricolo, zootecnico e igienico e assimilati;
  - portata massima di esercizio pari a l/s 10;
  - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a m<sup>3</sup>/annui 129.500;

**DATO INOLTRE ATTO** che le destinazioni d'uso della richiesta concessione - irrigazione agricola, zootecnico e igienico e assimilati - vengono esercitate da differenti opere di presa e risultano quantificabili per tipologia d'uso come di seguito specificato:

- pozzo n. 1: uso irrigazione agricola, (l/s 9,0 - m<sup>3</sup> 80.500);
- pozzo n. 2: uso zootecnico e igienico ed assimilati (l/s 1,00 - m<sup>3</sup> 49.000);
- che pertanto, ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, si applicheranno le tipologie individuate alle lettere a) (irrigazione agricola) e f) (igienico ed assimilati) dell'art. 152 della citata L.R. 3/99, così come modificato ed integrato dalle DGR n. 1225/01, n. 609/02, n. 1325/03, n. 1274/05, n. 2242/05, n. 1994/06, n. 2326/08, n. 1985/2011, n. 65/2015 e n. 1792/2016;

**PRESO ATTO** che è stata disposta la pubblicazione della domanda tramite avviso sul BURERT n. 12 del 17/04/2024;

**CONSIDERATO:**

- che il volume totale di prelievo concedibile è da ritenersi mediamente congruo;
- che il rilascio del titolo concessorio è subordinato al parere dell'Autorità di Bacino, ai sensi dell'art. 7, r.d. 1775/1933 e degli artt. 9 e 12, r.r. 41/2001, ad oggi Autorità di Distretto Idrografico del Fiume Po;
- che la medesima Autorità distrettuale ha approvato la c.d. "*Direttiva Derivazioni*" (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017), precisando che l'espressione del parere di competenza non è necessaria nei casi in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi verificata sulla base dei criteri di cui al c.d. "*Metodo Era*", definiti dalla medesima direttiva;
- che con nota assunta al protocollo ARPAE n. 195932 del 17/11/2023, sono state fornite dall'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po indicazioni specifiche sull'applicazione del metodo del suddetto "Metodo ERA" della "Direttiva Derivazioni";
- in base alla valutazione ex ante condotta col "Metodo ERA", la derivazione oggetto di concessione ricade nei casi di "Attrazione", definiti dalla medesima Direttiva;

**PRESO ATTO** dei pareri espressi da:

- Provincia di Reggio Emilia Emilia, assunto al protocollo con n. PG/2024/13516 in data 24/11/2024, che ha espresso parere favorevole;

– Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale, assunto al protocollo con n. PG/2024/5274 in data 12/01/2024, con il quale comunica che date le ricorrenze carenze di risorsa idrica del Canale d'Enza determinate dai deflussi estivi del Torrente Enza, la dotazione irrigua delle aree sottese dal canale è assai ridotta e soggetta a turnazioni già dal 15 maggio di ogni anno. In genere l'irrigazione con acqua derivata dall'Enza viene interrotta verso la fine di luglio/inizio agosto in considerazione del fatto che sul torrente si registrano valori di portata inferiori al DMV estivo. L'erogazione dell'acqua da parte del consorzio in tale area è assai precaria;

**ACCERTATO** che il richiedente:

- ha corrisposto le **spese istruttorie**;
- è in regola con i pagamenti dei canoni per le **annualità pregresse** fino all'2024 (annualità corrente);
- ha costituito, l'importo di **€ 573,30** come **deposito cauzionale** a garanzia degli obblighi e condizioni delle concessioni del demanio idrico, ai sensi del disposto di cui al comma 4 dell'art. 8 della L.R. 2/2015;

**RESO NOTO CHE:**

– il Responsabile del procedimento è il Titolare dell'Incarico di funzione "Polo specialistico Demanio Idrico Acque per uso industriale ed altri utilizzi", Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest - ARPAE Emilia-Romagna, Pietro Boggio Tomasaz;

– il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il sottoscritto Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Reggio Emilia;

– le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, modificato dal D.Lgs.101/2018 e ss.mm.ii., sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia [www.arpae.it](http://www.arpae.it);

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della variante sostanziale alla concessione codice pratica REPPA5778;

**DETERMINA**

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire a Società Agricola Villa Aiola s.p.a., (CF 00668990351), con sede in Montecchio Emilia (RE), il rinnovo e la variante sostanziale alla concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica REPPA5778, ai sensi degli artt. 27 e 31 e ss., r.r. 41/2001 con le caratteristiche stabilite dal disciplinare d'uso ad esso allegato sottoscritto per accettazione dal concessionario, come di seguito descritta:

- n. 2 pozzi aventi profondità di mt 64 (pozzo 1) e 108 (pozzo 2);
- ubicazione dei pozzi : Montecchio Emilia (RE), su terreno di proprietà del richiedente, censito al fg. n.13, mapp. n. 189 (pozzo 1) e mapp. n. 191 (pozzo 2); coordinate UTM RER - x: 616.755; y: 951.626 (pozzo 1), x: 616.881; y: 951.861; (pozzo 2);
- destinazione della risorsa ad uso irriguo agricolo, zootecnico e igienico e assimilati;
- portata massima di esercizio pari a l/s 10;
- volume d'acqua complessivamente prelevato pari a m<sup>3</sup>/annui 129.500;

2. di stabilire che la concessione sia valida fino al 31/12/2033;

3. di dare atto che il canone dovuto per l'anno 2024 e quanto dovuto per le pregresse annualità è stato corrisposto;

4. di dare atto che la somma richiesta a titolo di deposito cauzionale, è stata versata;

5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;

6. di rendere noto che:

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
  - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza di Arpae;
7. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
  8. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
  9. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;
  10. di notificare il presente provvedimento nei termini di legge.

Il Dirigente Responsabile del  
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

Dott. Richard Ferrari  
(originale firmato digitalmente)

**AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA**

**DISCIPLINARE**

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche rilasciata a Società Agricola Villa Aiola s.p.a., c.f. 04293530152 (codice pratica REPPA5778).

**ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA**

1. L'opera di presa è costituita da n. 2 pozzi aventi le seguenti caratteristiche:
  - Pozzo 1: profondità di m 64 con rivestimento in ferro del diametro interno di mm 200, equipaggiato con due elettropompe sommerse della potenza di kW 1,5 cadauna con una portata di esercizio di l/s 9,0; - ubicazione: foglio 13 particella 183 coordinate UTM\*32: X = 616.755; Y =951.626;
  - Pozzo 2: profondità di m 108 con rivestimento in ferro del diametro interno di mm 400, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kW 3,50 avente una portata di esercizio di l/s 1,0; - ubicazione: foglio 13 particella 191 coordinate UTM\*32: X = 616.881; Y= 951.861;
2. Le opere di presa sono sita in Comune di Montecchio Emilia (RE), su terreni di proprietà del richiedente.

**ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO**

1. La risorsa idrica prelevata dal pozzo 1 viene utilizzata esclusivamente per l'irrigazione di 17.82.68 Ha di prato stabile, mentre quella derivata dal pozzo 2 è impiegata per l'abbeveraggio di animali da latte, lavaggio macchine e sale mungitura, per i processi produttivi del caseificio e per i servizi igienici annessi ai fabbricati.
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a l/s 10 e nel limite di volume complessivo pari a m<sup>3</sup>/annui 129.500.

**ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE**

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
2. Il canone dovuto per l'anno 2024 ammonta a euro 573,30.

3. Dal 1 marzo 2021 il pagamento dei canoni, dei depositi cauzionali e delle spese istruttorie dovute alla Regione per l'utilizzo del demanio idrico dovranno essere eseguiti tramite il sistema PagoPA. Il pagamento dovrà avvenire accedendo al sistema tramite il seguente link: [PayER-PagoPA](#). Le indicazioni necessarie per il pagamento tramite la piattaforma sono riportate alla pagina web "Concessioni e demanio idrico modalità di pagamento" accessibile tramite il link: [www.arpae.it/pagamentidemanioidrico](http://www.arpae.it/pagamentidemanioidrico)".

4. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

#### **ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE**

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 573,30 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

#### **ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA**

1. La concessione è valida fino al 31/12/2033.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone

fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

#### ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne determinino decadenza. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

#### ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Osservanza di leggi e regolamenti** – Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica, tra cui anche l'uso antincendio in quanto subordinato all'autorizzazione in materia di prevenzione incendi. Eventuali autorizzazioni acquisite successivamente al rilascio della concessione dovranno essere inoltrate all'Amministrazione concedente.

- 2. Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata su entrambi i pozzi e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni, competente per territorio e al Servizio competente per la tutela e la gestione delle acque della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.
- 3. Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice di concessione e il suo termine di scadenza.
- 4. Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
- 5. Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo. E' comunque fatto obbligo al concessionario di verificare nel portale del sito internet Arpae al fine di determinare la possibilità o meno del prelievo controllando la cartografia al link: <https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/stato-idrologico-dei-fiumi-e-divieti-di-prelievo/stato-idrologico-dei-fiumi-in-emilia-romagna-e-divieti-di-prelievo>.
- 6. Subconcessione** - Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
- 7. Cambio di titolarità** - Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all' Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
- 8. Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la

rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

**9. Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

#### **ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ**

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

Il sottoscritto Giuseppe Bertani c.f. BRTGPP51D28F463U in qualità di legale rappresentante di Società Agricola Villa Aiola s.p.a., c.f. 04293530152, presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

Firma per accettazione  
PER Il concessionario

Giuseppe Bertani

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**